

# **BVGer D-2952/2022 vom 21. März 2023**

Bundesverwaltungsgericht, 2023-03-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2952\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2952_2022)

FR: TAF D-2952/2022 du 21 mars 2023

IT: TAF D-2952/2022 del 21 marzo 2023

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. L'insorgente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito dell'impugnativa.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

### **E. 3**

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

### **E. 4.1**

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una

presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

#### **E. 4.2**

Nella fattispecie, dagli atti all'inserto risulta che il (...) marzo 2021 è stata riconosciuta alla richiedente la protezione internazionale in Grecia e che la medesima è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) marzo 2021 all'(...) marzo 2024 (cfr. atto SEM 31/1). Altresì, le autorità elleniche, in data (...) gennaio 2022, hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessata sul loro territorio (cfr. atto SEM 31/1). Da parte sua, l'insorgente non ha sollevato dubbi quanto all'effettivo riconoscimento della protezione, né ha apportato indizi suscettibili di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di non-refoulement rinviandola nel suo Paese d'origine.

#### **E. 4.3**

Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

#### **E. 5**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-1337/2022 consid. 7). Anche alla luce delle considerazioni enucleate nel prosieguo dell'analisi (cfr. sub consid. 8.5), l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

#### **E. 6**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

#### **E. 7**

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un motivo ostativo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

#### **E. 8.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra

civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile.

### **E. 8.2**

Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribadendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui l'insorgente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia.

### **E. 8.3**

Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3).

### **E. 8.4**

Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se il precario stato di salute allegato dalla richiedente sia atto ad iscriversi in un tale contesto. Le più recenti certificazioni mediche di cui all'inserto attestano un quadro clinico contrassegnato da un'(...) destra, patologia che non ha richiesto - al di là di una visita di controllo programmata a distanza di tre mesi - particolari trattamenti, né ha ingenerato particolari sintomatologie (cfr. atto SEM 49/2). In aggiunta, nel corso del suo soggiorno in Svizzera l'insorgente ha denotato delle problematiche psichiatriche, tanto da necessitare un ricovero ospedaliero e ripetute consultazioni specialistiche. Al riguardo, la documentazione clinica versata agli atti fa stato di un disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1; cfr. atto SEM 47/2). La fragilità della ricorrente non è unicamente data da queste patologie. Vi sono infatti anche altri indicatori di vulnerabilità. Innanzitutto, la ricorrente ha 62 anni. Poi, ella ha dichiarato nel contesto del colloquio personale Dublino di aver avuto dei problemi di cuore e di essere stata operata due volte allo stomaco (cfr. atto SEM 19/2), per poi però precisare durante l'audizione tenutasi il 13 giugno 2022 di non soffrire più di queste

affezioni (cfr. atto SEM 51/6). Non da ultimo, la ricorrente ha anche menzionato a più riprese di aver perso suo figlio, il quale sarebbe stato ucciso in Camerun (cfr. atti SEM 13/3, 43/5, 47/2 e 55/3). Visto che non vi sono elementi che conducono lo scrivente Tribunale a mettere in discussione la verosimiglianza di queste affermazioni, è opportuno, alla luce soprattutto delle patologie di cui la ricorrente soffre tutt'oggi e della sua età, partire dall'assunto, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità di prima istanza, che la ricorrente sia particolarmente vulnerabile ai sensi della succitata giurisprudenza.

#### **E. 8.5**

Dagli atti versati all'incarto non è chiaro per il Tribunale se vi siano nel caso di specie delle circostanze particolarmente favorevoli, ossia se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. In particolare, il Tribunale non dispone di indicazioni sul percorso scolastico e professionale della ricorrente. Ne discende quindi che l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire dei complementi istruttori al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente tenendo conto anche dell'età della ricorrente e che ella non conosce la lingua greca (cfr. atto SEM 51/6).

#### **E. 9**

Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del (...) giugno 2022 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei consideranti della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).

#### **E. 10**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

#### **E. 11**

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.